

STATUTO ASSOCIATIVO

associazione sportiva dilettantistica

ASD ETRURIA BRIDGE

(Statuto modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 ottobre 2023 per adeguare il presente Statuto e conformarlo alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021)

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

In data 20 luglio 1998 si è costituita in Follonica l'associazione sportiva dilettantistica (di seguito indicata semplicemente come Associazione) meglio poi denominata "ASD ETRURIA BRIDGE"

L'associazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice civile e dal D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche, nasce per fini sportivi e senza scopo di lucro; essa ha come finalità principali quelle di:

- praticare e diffondere il gioco del Bridge;
- affinare le capacità tecniche dei giocatori associati;
- organizzare l'attività sportiva e quella agonistica dilettantistica;
- organizzare l'attività didattica e formativa per il gioco del Bridge;
- praticare altre possibili attività, tra quelle considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione di ogni forma idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del bridge.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione:

- aderisce affiliandosi alla Federazione Italiana Gioco Bridge (successivamente sempre denominata F.I.G.B.) impegnandosi qui espressamente e fin da questo momento a farne osservare a tutti i propri associati lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni nonché conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I.;
- cura il collegamento con le associazioni sportive similari esistenti sul territorio e ciò ai vari possibili livelli provinciale, regionale e nazionale;
- porta a conoscenza dei suoi associati le norme che disciplinano il gioco del Bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quelle Internazionali dagli organi competenti e ne cura l'osservanza;
- organizza e dirige le competizioni sportive sia su propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B. precisando che quando dette manifestazioni dovessero assumere, per tipologia e caratteristiche tecniche, la qualifica di Provinciale, Regionale o Nazionale le stesse dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B.;



Rob. Or.

- *s'impegna ad operare nel settore agonistico bridgistico dilettantistico con tutti quelle azioni e atti che siano direttamente indirizzati al conseguimento di tale scopo;*
- *promuove in campo Bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti;*
- *l'associazione si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale;*
- *l'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), D. Lgs. 36/2021;*
- *per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive;*
- *nei limiti previsti dall'art. 9 D. Lgs. 36/2021 è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale purché strettamente connessa al fine istituzionale quali a titolo esemplificativo:*
 - *attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posto di ristoro;*
 - *la vendita di articoli sportivi;*
 - *la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati all'Associazione anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di brochure e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;*



Pat. O.

L'associazione è caratterizzata dal principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere e il relativo verbale dovrà essere trasmesso alla F.I.G.B. affinché sia inserito nelle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART. 2 - SEDE

La sede legale dell'associazione "ASD ETRURIA BRIDGE" è oggi convenzionalmente collocata presso il domicilio del legale rappresentante di volta in volta in carica, la sede operativa dell'asd "ETRURIA BRIDGE" potrà essere sempre variata, a seconda delle necessità, con delibera approvata a maggioranza, dal consiglio direttivo in quel momento in carica.

La sede operativa dell'associazione è attualmente fissata in Viene qui espressamente conferito fin da ora mandato al Consiglio Direttivo in carica di poter sempre deliberare in tal senso.

ART. 3 - COLORI SOCIALI e STEMMA

I colori sociali sono il Bianco e l'Azzurro. Lo stemma è contraddistinto dalla Descrizione dettagliata dello stemma rombo con all'interno i simboli delle carte, picche, cuori, quadri e fiori che appoggia su un rettangolo con dentro la scritta Bridge Etruria

ART. 4 - I SOCI

Nel pieno rispetto del fondamentale principio di democrazia e rappresentatività, che dovranno sempre essere garantiti a tutti gli associati all'interno dell'associazione, i Soci possono essere:

a) Soci Fondatori:

Sono soci FONDATORI coloro che hanno contribuito sia alla costituzione vera e propria dell'Associazione, sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa entro un anno dall'avvenuta affiliazione alla F.I.G.B. e sempre che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota sociale. A detta competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto alle Assemblee indette dall'Associazione stessa.

Ai soli soci Fondatori chiamati a ricoprire, nel momento della costituzione dell'Associazione, cariche sociali, nell'ambito degli Organi Istituzionali, è riconosciuto, altresì, lo stato di "SOCIO ONORARIO", e tale resta la loro posizione per tutta la vita, a meno che gli stessi non intendano recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di "dimissioni revocabili". Questa disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili variazioni al presente Statuto, ritualmente apportate dall'Assemblea dei Soci;

b) Soci Onorari

Sono soci ONORARI coloro che l'Assemblea Straordinaria dei Soci ritenga opportuno di eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali:

- 1. il raggiungimento d'importanti traguardi e meriti agonistici;*
- 2. il conseguimento di eccezionali meriti nella vita pubblica.*

I Soci onorari usufruiranno di tutti i diritti assegnati ai Soci Fondatori e potranno essere esentati dal pagamento delle quote associative annue; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle assemblee non avranno diritto di voto;

c) Sono soci Effettivi

Sono soci effettivi tutti gli altri.



Pet. 00

La determinazione dell'ammontare annuo della quota associativa, che dovrà essere sempre stabilita in misura eguale per tutti i Soci dell'associazione sportiva, delle sue forme di eventuale rateizzazione o di ogni eventuale altro tipo di agevolazione, sempre nel massimo rispetto del principio di eguaglianza tra tutti i soci, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi alla categoria di socio, di cui la lettera C del precedente articolo, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall'Associazione.

In caso di minore, la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo deciderà, sull'accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile.

Qualora l'aspirante socio non abbia provveduto al versamento contestuale della quota associativa sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione, anche verbale, dell'avvenuto accoglimento della domanda, da parte del Segretario dell'Associazione.

L'eventuale rigetto della domanda comporta la restituzione della quota associativa se preventivamente versata.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all'altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente dell'Associazione e da un componente dei Sindaci Revisori.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci dell'associazione sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna. I Soci, avendone i requisiti, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e secondo le modalità di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di osservare:

- α) gli Statuti, i Regolamenti e le Deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F (World Bridge Federation) e della E.B.L. (European Bridge Ligue) dalla stessa recepiti e accettarli come personalmente cogenti;
- β) versare nei modi e nei tempi stabiliti dalla F.I.G.B. le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emanande;
- χ) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.G.B. l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cesseranno di far parte dell'associazione:

- a) per dimissioni che il socio è tenuto presentare per iscritto alla



Pat. C.

- segreteria della Associazione in qualsiasi momento dell'anno senza che questo comporti alcun rimborso delle quote versate;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali;
 - c) per radiazione, allorché il socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge o comunque lesivi degli interessi sociali;

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ⊗ Ammonizione;
- ⊗ Sospensione dalla frequenza dei locali;
- ⊗ Sospensione dagli impianti;
- ⊗ Sospensione dagli incarichi sociali;

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 📁 L'ASSEMBLEA dei Soci aventi diritto a voto
- 👤 IL PRESIDENTE
- 📋 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- 👤 L'UFFICIO DI PRESIDENZA (**)
- 👤 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (***)
- ⚖️ IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(**) L'istituto è facoltativo

(***) E' sufficiente un solo Revisore dei Conti

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto a voto e in regola con il versamento delle quote.

I Soci eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di poter esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto ancora dovuto, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.

Il minore esercita il diritto di voto attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale.

La partecipazione alle Assemblee è libera a tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti soci, fino a che resta tale la loro posizione, potranno partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto e di parola.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire per avviso scritto, da inviarsi ai soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, con la precisazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data stabilita.



Ret. Or.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:

1. ogni anno, entro il 30 Aprile per:

- votare la relazione tecnico - morale e finanziaria dell'anno precedente.
- deliberare sui **Rendiconti Finanziari** preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- deliberare, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. ogni 4 anni entro il 15/03 dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive tutti gli Organi Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub 1).

L'Assemblea Straordinaria deve tenersi:

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta dal Presidente non oltre 30 giorni dalla richiesta.
- Dovrà, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
- quando si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 14 comma 4° del presente Statuto;

L'Assemblea Straordinaria è competente, inoltre:

- a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con le maggioranze previste dal successivo art. 24.;
- decidere, infine, in grado di Appello, avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In questo caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in **prima** convocazione quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto a voto;
- in **seconda** convocazione, ma successiva almeno di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni avente diritto può essere portatore, al massimo, di una deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea provvede alla nomina, di volta in volta:

- dell'Ufficio di Presidenza che sarà composto da un Presidente, da un Segretario e da 3 scrutatori;
- non possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente in carica;
- l'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione;
- per la elezione delle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo successivo;
- il Presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica-eccezion fatta per le votazioni per il rinnovo delle cariche- non hanno diritto di voto nella Assemblea.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, a norma, dello Statuto Sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni coincidenti al quadriennio olimpico e può essere riconfermato.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel **Rendiconto Economico Finanziario** o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-Presidente.

Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i 30 gg. successivi, al rinnovo di tutte le cariche sociali.

Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B., soltanto al Vice-Presidente.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, con distinta votazione, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto; solo nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di 6 membri (per le Associazioni con massimo 100 soci, o di 10 membri

(per quelle con un numero di Soci superiore a 100) eletti dall'Assemblea, con due separate e successive votazioni, tra i Soci di cui alle categorie a), b) e c) dell'art. 4, a maggioranza di voti a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico estivo, e può essere riconfermato.

Il C.D., nella sua prima riunione, nomina un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche tra non soci.

Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del Consiglio Direttivo, non possono disporre del voto in seno al Consiglio Direttivo stesso.

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Le dimissioni o la decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo determina la decadenza dell'organo e di conseguenza, si dovrà procedere, entro i 30 giorni successivi, al rinnovo di tutte le cariche sociali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- α) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
- β) compilare il **Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo**, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari di ordine amministrativo;
- γ) approvare il programma sportivo dell'Associazione;
- δ) nominare eventuali delegati a varie attività o compiti, che si possono scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tal caso essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- ε) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle Straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai soci a mente dell'art. 9 del presente Statuto;
- φ) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- γ) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- determinare le quote associative annuali.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 5 volte l'anno.

ART. 13 – UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di Presidenza (**) è composta da 4 Membri e precisamente dai:

1. Presidente dell'Associazione;
2. Vice-Presidente dell'Associazione;
3. Tesoriere dell'Associazione;
4. 1 membro del Consiglio Direttivo designato da quest'ultimo;

- di decidere sulle controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative F.I.G.B..

Il provvedimento adottato dovrà essere:

- comunicato alla persona interessata;
- trasmesso al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- affisso dovrà essere 'affisso dello stesso nella sede sociale.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.

I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'Assemblea Straordinaria dei Soci che dovrà essere convocata all'uopo, al massimo entro 40 giorni.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA'

La carica di componente il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, quella di membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra di loro.

In base al D. Lgs. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuta dal C.O.N.I.

ART. 17 - CANDIDATURE E REQUISITI

Coloro che intendono essere eletti, come Presidente o come Membri degli organi dell'Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 5 giorni prima della data prestabilita per la effettuazione dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all'Albo.

Per poter concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell'art. 3 del Regolamento Organico F.I.G.B.

ART. 18 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche.

La durata delle cariche è fissata in quattro anni coincidenti con il quadriennio Olimpico Estivo. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.

La decadenza del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione di tutte le cariche sociali, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall'evento.

Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica

per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

ART. 19 - ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI

E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o Industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza dei 2/3 dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.

E' consentita, altresì, la modifica dei componenti del Consiglio Direttivo in numero non superiore a 2 con rappresentanti di società abbinata o sponsorizzatrici purché si proceda alla loro elezione nei termini previsti per l'integrazione degli organi.

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la fine dell'anno solare.

Il Conto Consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro 1 mese dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 - CONTROVERSIE

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.

ART. 22 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio è costituito da:


- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali donazioni o lasciti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 23 - DURATA - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE



Dei

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata e con la maggioranza, in prima o in seconda convocazione di almeno i 4/5 degli associati presenti.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea Straordinaria provvederà la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto e differito, rami di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 24 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita con la metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto.

Le modifiche e variazioni approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti.

ART. 24 - LAVORATORI SPORTIVI E VOLONTARI

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo di pari dignità rispetto all'art. 25 del D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., secondo il principio di pari dignità e opportunità.

Ai lavoratori sportivi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art.li 26, 34 e 35 del D. Lgs. 36/2021 e ss. mod..

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-pertinente al calcio, per quanto compatibili, le disposizioni di all'art. 37 del D. Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 36/2021.

Ricorrendo, ove possibile sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n° 3 del Codice Civile. In questo caso si applica l'esenzione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, del D. lgs. 81/2015.

Sono ammesse anche le prestazioni da parte di volontari, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni è ammesso esclusivamente il rimborso spese documentate. Per i dipendenti pubblici, qualora si preveda lo svolgimento di attività nell'ambito del lavoro sportivo con il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'Associazione è socio o tramite il quale svolge la propria attività.

E' prevista in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi.



REG.TO A GROSSETO

IL..... 28/11/2023

ORIGINALE AL N. 2011 MOD. 3

Esente

Ufficio di Grosseto
Sede decentrata di Foltonica

